



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'articolo 14-ter, comma 4, della predetta legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui *"Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri (...)"*;
- CONSIDERATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento delle conferenze di servizi fattispecie per le quali è previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri nomini il rappresentante unico delle amministrazioni statali;
- RITENUTA altresì, l'opportunità di individuare preventivamente per un periodo determinato di tempo il rappresentante unico in modo da conferire continuità amministrativa alla importante funzione svolta nei confronti delle amministrazioni statali;
- CONSIDERATO che il rappresentante unico è il soggetto abilitato, in seno alla conferenza di servizi, ad esprimere definitivamente, in modo univoco e vincolante, la posizione di tutte le amministrazioni statali coinvolte nella conferenza di servizi ivi inclusa l'amministrazione statale procedente laddove è tenuta a rendere pareri, intese, concerti o altri atti di assenso;
- RAVVISATA la necessità di prevedere un modello operativo che permetta la definizione



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

DECRETA

Articolo 1

- 1) La dott.ssa Donatella Romeo, dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, è nominata rappresentante unico delle amministrazioni statali, per lo svolgimento delle conferenze di servizi per le quali l'individuazione del medesimo rappresentante unico compete al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, a decorrere dalla data del presente decreto per un periodo di un anno.
- 2) La posizione espressa dal rappresentante unico delle amministrazioni statali in sede di conferenza di servizi viene definita, previa istruttoria, anche tramite una o più riunioni con le amministrazioni statali coinvolte nella conferenza medesima.
- 3) Alle riunioni istruttorie, sono convocati anche rappresentanti dell'amministrazione procedente ed ogni altro soggetto ritenuto funzionale allo svolgimento dell'istruttoria, qualora il rappresentante unico ne ravvisi l'utilità a fini conoscitivi.
- 4) Le amministrazioni statali coinvolte, inclusa l'amministrazione statale procedente, forniranno al rappresentante unico la propria posizione entro il termine comunicato dal rappresentante unico, comunque antecedente il termine fissato per la conclusione della conferenza di servizi.
- 5) Nello svolgimento dei suoi compiti la dott.ssa Romeo assicurerà il coordinamento delle altre strutture statali coinvolte nelle conferenze.
- 6) Per l'espletamento dei suoi compiti, il rappresentante unico si avvale delle strutture del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 7) Il rappresentante unico, in caso di assenza o impedimento, può delegare le funzioni



3617

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ad altro dirigente.

Articolo 2

- 1) Il Presidente del Consiglio dei ministri si riserva la facoltà di procedere alla nomina di rappresentanti unici per singoli procedimenti oppure per specifiche esigenze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li 22 FEB 2026

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Alfredo Mantovano